



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 settembre 2010 (10.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0247 (COD)**

**12695/10
ADD 1
REV 1**

**CODEC 736
TRANS 208**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 17324/08 TRANS 485 CODEC 1860

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (**seconda lettura**)
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (**AL + D**)
Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione sottolinea che lo sportello unico è un organismo comune istituito o designato dal comitato di gestione di ciascun corridoio, avente la funzione di strumento di coordinamento. Può trattarsi di un organismo tecnico nell'ambito della struttura gestionale del corridoio o di uno dei gestori dell'infrastruttura in questione.

Dichiarazione della Svezia

La Svezia ritiene essenziale potenziare l'efficienza del trasporto merci su lunga distanza per ferrovia. Sostiene pertanto la posizione comune del Consiglio riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.

Tuttavia, esigenze di efficienza e l'obiettivo di mantenere la sicurezza delle ferrovie richiedono che vi sia chiarezza nell'interpretazione dell'articolo 13. La Svezia ritiene che detto articolo implichi che l'autorità dello sportello unico con funzione di coordinamento di attribuire capacità riguardi solo il diritto di stringere un accordo con un'impresa ferroviaria o un richiedente autorizzato sul trasferimento di una traccia, allorché lo sportello unico è stato incaricato a tal fine dal gestore dell'infrastruttura che ha programmato la traccia.
